

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1990

Presidenza del Presidente ACHILLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale» (1927)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE *f.f. relatore alla Commissione* . Pag. 2, 3

LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale» (1927)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale».

Onorevoli colleghi, il senatore Fioret, nominato relatore per il disegno di legge in discussione, ha fatto sapere di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per improrogabili impegni. Pertanto, su sua richiesta, riferirò io stesso alla Commissione.

Il disegno di legge rinnova una precedente normativa e precisamente la legge n. 370 del 18 luglio 1984, i cui effetti si sono esauriti il 31 dicembre 1989, istitutiva dei servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'amministrazione centrale, servizi che hanno dato prova di essere estremamente utili per il buon funzionamento del Ministero, avendo garantito al personale una serie di facilitazioni; ad esempio, il servizio mensa, per l'articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, è diventato essenziale.

Come si legge anche nella relazione che accompagna il disegno di legge, da indagini svolte recentemente risulta che, sugli oltre duemila dipendenti in servizio a Roma, circa settecento utilizzano giornalmente la mensa.

Gli altri servizi sociali sono l'asilo nido e il servizio di assistenza ai bambini durante le vacanze estive, che, pur essendo utilizzati da fasce più limitate di personale, sono comunque di grande utilità, come i colleghi potranno constatare leggendo la relazione tecnica allegata allo stampato.

Per tali considerazioni, è stato proposto che alla scadenza del 31 dicembre 1989 le disposizioni contenute nella legge n. 370 del 1984 fossero rinnovate con apposito provvedimento legislativo.

Il disegno di legge, composto da due soli articoli, è nella sostanza identico alla precedente normativa. L'onere derivante dall'attuazione del provvedimento è valutato in due miliardi di lire annue per il quinquennio 1990-1994.

Per quanto riguarda i dati relativi all'utilizzazione di tali servizi, rinvio alla relazione tecnica allegata, che li riporta dettagliatamente.

Comunico inoltre che il Governo ha presentato un emendamento volto ad aggiungere, dopo l'articolo 2, il seguente articolo:

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2. Sono fatte salve le attività di gestione dei servizi sociali del Ministero degli affari esteri per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e l'entrata in vigore della presente legge.

Con tale emendamento si definisce come termine di decorrenza del provvedimento il 1° gennaio 1990 poichè i servizi sociali hanno continuato a svolgere la loro attività e, senza tale definizione, il periodo compreso tra tale data e quella di entrata in vigore resterebbe scoperto.

Le Commissioni 1^a e 5^a hanno già espresso parere favorevole su tale emendamento, così come sul disegno di legge nel suo complesso, anche se la Commissione bilancio ha condizionato il suo parere all'introduzione di una modifica al comma 1 dell'articolo 2 volta a restringere il quinquennio 1990-1994 al triennio 1990-1992.

Nel parere della 5^a Commissione, si fa inoltre presente quanto segue: «Il rappresentante del Tesoro, a nome del Governo, ha espresso una riserva nel senso che quest'ultimo farà presente la propria posizione direttamente nella sede della Commissione di merito in ordine alla compatibilità tra il disegno di legge in questione e la direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri l'11 gennaio scorso in tema di contenimento del fabbisogno per l'anno 1990». Non risulta però che il Ministro del tesoro abbia fatto seguire a tale riserva alcuna comunicazione specifica in questo senso.

Concludendo, invito la Commissione ad approvare il provvedimento con le modifiche suggerite.

Poichè nessuno domanda di parlare, in discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo all'invito del Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze, nonchè materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.

2. A ciò il Ministero può provvedere in via diretta affidando in appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a ditte o enti specializzati oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante

apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri erogherà adeguati contributi.

3. I servizi di cui al comma 1, le modalità della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 2.000 milioni per il triennio 1990-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo, conformemente alla modifica richiesta dalla Commissione bilancio, si propone un emendamento volto a sostituire, al primo comma, le parole: «quinquennio 1990-1994» con le altre: «triennio 1990-1992».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 2. Ne do nuovamente lettura:

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1^o gennaio 1990.

2. Sono fatte salve le attività di gestione dei servizi sociali del Ministero degli affari esteri per il periodo compreso fra il 1^o gennaio 1990 e l'entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO